



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Numero registro generale 6952/2017
Numero sezionale 4179/2022
Numero di raccolta generale 1108/2023
Data pubblicazione 16/01/2023

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO	Presidente
Dott. DANIELA CALAFIORE	Consigliere-Rel.
Dott. FRANCESCO BUFFA	Consigliere
Dott. ALFONSINA DE FELICE	Consigliere
Dott. ALESSANDRO GNANI	Consigliere

Oggetto:

INVALIDITA'

Ud.06/12/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6952/2017 R.G. proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE
dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis)

;

-ricorrente-

contro

(omissis) (omissis)

-intimata-

avverso la sentenza n. 490/2016 del TRIBUNALE di ENNA depositata il
15/11/2016, R.G.N.1471/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal
Consigliere DANIELA CALAFIORE.

Rilevato che:

con sentenza n. 490 del 2016, il Tribunale di Enna ha dichiarato
inammissibile il ricorso depositato dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., sesto comma, sul rilievo che il dissenso alla c.t.u. svolta
nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo fosse stato manifestato
con atto cartaceo depositato in cancelleria invece che inviato
telematicamente come prescritto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art.
16 bis, conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con conseguente



conferma dell'omologa depositata in cancelleria in data 23 marzo 2016;
contro tale decisione l'I.N.P.S. propone ricorso affidato a due motivi:
l'intimata, pur destinataria di rituale notifica presso il procuratore
costituito, non ha svolto attività difensiva;

Ritenuto che:

con il primo motivo di ricorso, l'I.N.P.S. denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, conv. in L. n. 221 del 2012, nonché degli artt. 156, 161 e 162 c.p.c. in relazione all'art. 445 bis c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non abbia considerato che, mancando comunque un'espressa sanzione di nullità o di inammissibilità per l'ipotesi della forma non digitale del deposito, il Tribunale avrebbe dovuto comunque ritenere raggiunto lo scopo con il ricevimento dell'atto cartaceo da parte della cancelleria e l'inserimento dello stesso nel fascicolo processuale; con il secondo motivo, l'I.N.P.S. denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, conv. in L. n. 221 del 2012, nonché degli artt. 156, 161 e 162 c.p.c. in relazione all'art. 445 bis c.p.c., posto che il Tribunale non aveva dato atto dell'erronea accettazione del deposito da parte della cancelleria;

il primo motivo di ricorso è fondato;

è pacifico, in quanto riportato dalla stessa sentenza impugnata, che l'INPS depositò in cancelleria atto cartaceo di dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445 bis c.p.c.);

ciò realizzò lo scopo di impedire il formarsi del consenso sull'accertamento effettuato dal consulente tecnico, finalità perseguita dalla disposizione fissata dall'art. 445 bis, commi quarto e quinto, c.p.c.; va quindi ricordato che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, sotto la rubrica: "Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali", stabilisce al comma 1, per quanto qui interessa, che: "... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente



con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici...";

in plurime occasioni, in ipotesi di deposito di atti in formato, digitale o cartaceo, diverso da quello previsto dalla legge ed in difetto di espressa previsione di nullità, questa Corte ha fatto applicazione (Cass. SS. UU. n. 7665 del 18 aprile 2016; Cass. nn. 26860 e 26861 del 2020) del principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato;

in particolare, si è richiamato il principio espresso con riferimento al caso inverso di deposito telematico piuttosto che cartaceo da Cass. 12/05/2016, n. 9772, e da Cass. 23/01/2019, n.1717, secondo cui si è in presenza di mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c.: ciò anche in forza del principio del raggiungimento dello scopo che l'atto è destinato a conseguire, costituito dalla presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmente senza vulnus alcuno per le prerogative e i diritti delle parti nel processo (sul raggiungimento dello scopo di atto di riassunzione invalidamente notificato Cass. 29/01/2015, n. 1676); per altro, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831/2014);

nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi dal momento che ha negato che l'atto irregolare abbia raggiunto il proprio scopo; ciò in ragione dell'erronea individuazione dello scopo dell'atto che è stato ravvisato nella piena realizzazione del processo telematico, anziché in quello di impedire il consolidarsi dell'accertamento effettuato dal consulente;

l'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento delle questioni proposte con il secondo;

in definitiva, accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e rinviata al Tribunale di Enna, senza



vincolo di diverso magistrato, trattandosi di rinvio **meramente** restitutorio. Il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Enna, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022.

Il Presidente
Umberto Berrino

